

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2172)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962 (V. Stampato n. 3967)*

**d'iniziativa dei deputati BONOMI, TRUZZI, DE MARZI Fernando, ARMANI, FRANZO, MARENGHI, BOLLA, SODANO, BALDI, PREARO, GRAZIOSI e SCHIAVON**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 agosto 1962*

Norme in materia di pagamento dei fitti in grano

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennità, convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonchè per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, è quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.

Nulla è innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di affitto.